

SANPAOLO INVEST SIM S.p.A.

STATUTO

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE- DURATA

(come risultante dalle modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2020)

ARTICOLO 1

E' costituita una società per azioni denominata "Sanpaolo Invest Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A." ed in forma abbreviata "SPI SIM S.p.A."

La società fa parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. In tale qualità, la società è tenuta ad osservare le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione utile per l'emanazione delle disposizioni.

ARTICOLO 2

La società ha sede legale in Torino e sede amministrativa in Roma.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

La società ha per oggetto l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi ed attività di investimento.

La società può compiere nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti tutte le operazioni ed i servizi finanziari nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società, al fine dello svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto sociale, potrà assumere partecipazioni in altre società nei limiti e con le modalità previste dalla normativa per le società di intermediazione mobiliare.

ARTICOLO 4

Il domicilio dei Soci per ogni rapporto con la società si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 5

La durata della società è fissata per il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

CAPITALE

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di Euro 15.264.760 (quindicimilioniduecentosessantaquattromilasettecentosessanta) interamente versato, diviso in numero 109.034 (centonovemilatrentaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 140 (centoquaranta) ciascuna.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative e conferiscono uguali diritti ai loro possessori.
Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.
Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.
Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 8

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede legale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato Italiano.
L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.
Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

ARTICOLO 9

Possono intervenire all'Assemblea i soci aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito dei titoli di cui all'art. 2370 codice civile.
L'intervento nelle Assemblee ordinarie e straordinarie può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In particolare devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 10

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nei limiti dell'art. 2372 Cod. Civ..

ARTICOLO 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente - se nominato - o, in mancanza, da altro Consigliere designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente, quando il verbale non sia redatto da notaio, è assistito dal Segretario e, se del caso, da due scrutatori designati dagli intervenuti all'Assemblea.

ARTICOLO 12

L'Assemblea ordinaria approva:

- le politiche di remunerazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo con funzione di controllo nonché dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- i criteri per la determinazione del compenso in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti di qualsivoglia natura fissati per detti compensi;

in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 13

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), dei quali almeno uno indipendente.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti gli amministratori che:

a) esercitano sulla Società o sulle società da questa controllate ovvero sulle società che la controllano ovvero su quelle sottoposte a comune controllo un'influenza notevole ovvero abbiano

con le medesime società un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o, ancora, relazioni commerciali, finanziarie o professionali che ne compromettano l'indipendenza;

b) rivestano o abbiano rivestito, nei tre esercizi precedenti quello di assunzione della carica nella Società, la carica di amministratore esecutivo o di dirigente con responsabilità strategiche nella Società o nelle società da questa controllate ovvero nelle società che la controllano ovvero in quelle sottoposte a comune controllo ovvero siano stati amministratori della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici esercizi;

c) abbiano un vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera b.

La determinazione del numero dei membri del Consiglio e la loro nomina competono all'assemblea ordinaria dei soci, salvo quanto infra.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

A norma dell'art. 2389 Cod. Civ. essi hanno diritto, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, anche ad un compenso nella misura stabilita dall'Assemblea, mentre la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, in coerenza con le politiche approvate dall'Assemblea.

ARTICOLO 15

Ferma la previsione del secondo comma, la cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

Gli amministratori devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

ARTICOLO 17

Qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente e può nominare inoltre un Vice Presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

In ogni caso la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi ingerenza o responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 18

Il Consiglio si riunisce, con periodicità di regola trimestrale, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede legale della società o in altra località, purché in uno dei paesi dell'Unione Europea, indicata nell'avviso di convocazione.

Viene altresì convocato ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni si fanno per lettera raccomandata, per telefax, posta elettronica ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno 24 ore prima, con qualsiasi mezzo idoneo.

Della convocazione allo stesso modo sarà data notizia ai Sindaci effettivi.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, dall'Amministratore presente più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario.

ARTICOLO 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal Segretario ovvero dal notaio.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 20

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Il Consiglio è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, di dipendenze e di rappresentanze;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al Presidente, al Vice Presidente, ove nominato, ed all'Amministratore Delegato hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ARTICOLO 21

Il Presidente del Consiglio (o in sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci) ha la rappresentanza della Società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, fermi restando i poteri di firma conferiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 22.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dirigenti ed a Dipendenti della Società con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

COMITATO ESECUTIVO - AMMINISTRATORE DELEGATO- DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, da costituirsi fra i suoi componenti ed in numero variabile da tre a cinque membri.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può altresì delegare, sempre nei limiti consentiti dalla legge, parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri anche in via disgiunta, nominando all'occorrenza uno o più Amministratori Delegati, che faranno parte del Comitato Esecutivo se esistente.

La carica di Amministratore Delegato non può essere cumulata con quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio non può delegare le attribuzioni previste dagli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice civile e nemmeno il potere di adottare le seguenti deliberazioni, riservate alla sua esclusiva competenza, concernenti: a) la definizione delle linee strategiche; b) l'assunzione e/o la nomina dei Dirigenti nonché l'eventuale nomina di Direttori Generali; c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni; d) l'acquisto e la vendita di beni immobili; e) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; f) l'approvazione e la modifica delle disposizioni di funzionamento del Comitato Esecutivo e dei regolamenti interni.

Il Consiglio può altresì nominare procuratori e mandatari, ancorché non legati alla società da rapporti di impiego, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, attribuendo ad essi il relativo potere di firma.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate ed in generale, sull'esercizio delle deleghe conferite.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 23

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, aventi i requisiti di legge, nominati dall'Assemblea per tre esercizi. I Sindaci sono rieleggibili.

Essi debbono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale ed il Presidente e determina i compensi del Collegio Sindacale per l'intero periodo di nomina.

In aggiunta ai compensi di cui sopra, l'Assemblea può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ARTICOLO 24

La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di Revisione in possesso dei requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle previsioni di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 25

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio d'esercizio a norma di legge.

ARTICOLO 26

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti proporzionalmente alle azioni; salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea e consentita dalla legge. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'amministrazione e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dall'amministrazione stessa. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

RECESSO

ARTICOLO 27

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 28

Nel caso di scioglimento della società e per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni di legge e regolamentari